

TI_GERICHTE 60.2005.123 vom 26. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.123

FR: TI_GERICHTE 60.2005.123 du 26 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2005.123 del 26 aprile 2005

Erwägungen

E. 1

Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal 5.12.2004 , il procuratore pubblico ha emanato il 30.3.2005 l'atto d'accusa (ACC _____), per i reati di lesioni semplici qualificate e infrazione alla LDDS. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato a giovedì, 12.5.2005 e dovrebbe esaurirsi in una giornata .

E. 2

PI 2

Il presidente

La segretaria

E. 3

L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell'istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità.

E. 4

Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Un giudice del TPC è occupato per tre mesi di dibattimento. Gli altri tre giudici, tra i quali il presidente istante, devono aggiornare tutti gli altri dibattimenti. Gli impegni del presidente istante sono esposti nell'istanza. La richiesta di proroga è giustificata.

E. 5

. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di PI 2 (verbali PP del 20.12.2004 p. 7, 3.1.2005 p. 1/2, verbale 7.3.05 p. 4 _____). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. _____; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

E. 6

. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L'accusato non ha legami significativi con il nostro territorio, essendo inoltre stata respinta la sua domanda di asilo (verbale 7.3.2005 p. 2). Per il che, l'accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l'imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

E. 7

. La carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

E. 8

. Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell'atto d'accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato fino al 12.5.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.